

di minore. È probabile che l'acqua da destinarsi pel Casalese sia quella della Dora, in quanto che vi scorre fin d'ora naturalmente per il canale del Rotto, per il naviletto di Saluggia, per il cavo Magnelli e simili. Ma, ripeto, sono tutte circostanze di fatto che è inutile qui accennare.

Venendo ora a quanto dissero gli onorevoli ministri delle finanze e di agricoltura e commercio, io prendo atto delle buone disposizioni e dei sentimenti di giustizia da cui si dichiarano, nè io ne dubitava, animati nella distribuzione di questa somma da impiegarsi in nuove opere secondarie, e confido che non sarà posposta la Lomellina nè il Novarese.

Quindi non ho difficoltà di prescindere dal proporre in via di emendamento la soppressione dell'aggiunta fatta dalla Commissione a favore del Casalese.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento, si procede oltre.

“ Art. 14. In ugual modo e termini la società dovrà fare acquisto di roggie, fontane, acquedotti e ragioni d'acqua.

“ Art. 15. Il capitale che la società dovrà procurarsi per l'eseguimento della concessione viene stabilito in ottanta milioni di lire (80,000,000), di cui cinquantatré milioni e quattrocentomila restano vincolati quale capitale invariabile per la costruzione del nuovo canale, compresi gl'interessi pendente la costruzione, venti milioni trecentomila verranno erogate nel pagamento del prezzo di cessione dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, e le rimanenti lire sei milioni trecentomila nell'acquisto di canali o ragioni d'acqua di privata spettanza, e nella formazione di altri canali, in conformità di quanto è disposto negli articoli precedenti. „

VALERIO. Proponerei un leggero emendamento là dove dice: “ il capitale viene stabilito in 80,000,000 „ ecc. Desidererei che con locuzione più decisa si dicesse: “ è determinato. „

SELLA, ministro delle finanze. Accettiamo.

VALERIO. Vorrei poi domandare se non sarebbe il caso di aggiungere un'alinea in cui si dicesse: *questo capitale non potrà mai essere accresciuto fuorchè per legge.*

Io mi rimetto all'apprezzamento della Commissione.

SELLA, ministro delle finanze. Questo mi pare di una tale evidenza, che credo assolutamente inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole Valerio.

VALERIO. Dunque non insisto nella mia seconda proposta: mantengo solo il primo emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'articolo 15 s'intenderà approvato colla modificazione proposta dal deputato Valerio, cioè, che, invece di dire *viene stabilito*, si dica *è determinato*.

(Si ammettono i seguenti articoli):

“ Art. 16. La spesa di formazione di nuovi canali, o l'altro il principale, sarà fissata di comune accordo, od altrimenti per mezzo di arbitri.

“ La spesa d'acquisto sarà quella del prezzo convenuto coi venditori.

“ Art. 17. È riservato a favore della società il godimento degli oggetti contemplati nei precedenti articoli 14 e 15 per tutto il tempo della concessione.

“ Art. 18. Sul capitale di costruzione del canale e sulle altre somme erogate secondo il convenuto, il Governo garantisce alla società:

“ a) Un interesse annuo del 6 per cento, con decorrenza, per i singoli oggetti della concessione, dal giorno primo dell'anno irriguo in cui saranno stati posti dalla società in esercizio;

“ b) Un ammortamento di 0,3444 di lira per cento per le somme afferenti al canale a derivarsi dal Po ed ai canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, e per le altre somme del rimanente del capitale un ammortamento relativo al numero d'anni non ancora decorsi sulla concessione.

“ Questa garanzia è tassativamente ristretta al solo capitale di ottanta milioni di lire, ed avrà il pieno suo effetto allora solo che la somma sopravanzante a quella dei due capitali fissi di lire cinquantatré milioni quattrocento mila e di lire venti milioni e trecento mila risulti effettivamente erogata nelle opere e negli acquisti di cui agli articoli 13, 14 e 15, e siane accertato lo ammontare nella conformità prevista del successivo articolo 16. „

VALERIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io vorrei pregare la Commissione ed il Ministero di notare, se le parole del primo inciso dell'articolo 18, col quale si stabilisce che il Governo garantisce un interesse annuo del 6 per cento con decorrenza dal primo giorno dell'anno irriguo, *in cui saranno stati posti dalla società in esercizio*, messe in confronto colle parole dell'articolo 12, in cui si stabilisce che *la società avrà il godimento a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sarà posto in servizio prima della metà del mese di aprile*, non potrebbe portare una duplicazione dell'interesse garantito per un anno.

Nell'articolo 12 è scritto che il godimento del nuovo canale si misura solo a partire dall'anno in cui lo stesso sarà posto in esercizio prima della metà del mese di aprile. Il che vuol dire che, se il canale fosse posto in esercizio, per esempio, in giugno, il tempo che corre dal giugno al 1° aprile successivo non conta a carico della società.

Io vorrei domandare se, scritto come sta il secondo alinea dell'articolo 18, non ne verrebbe in conseguenza che per tutto quell'anno invece correrebbe a carico del Governo la garanzia. Quindi vorrei pregare la Commissione di considerare se la locuzione non sarebbe ben più chiara, quando invece di scrivere *dal giorno primo dell'anno irriguo in cui saranno posti in esercizio*, si scrivesse *dal giorno in cui comincerà il godimento di cui all'articolo 12*. Allora gli articoli 18 e 12 verrebbero a concordare precisamente; e sarebbe detto chiaramente,